

# Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)  
VIA GIOVANNI PASCOLI 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585869267  
VIA BATTIFERRO N° 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROIALE 33100 UDINE TEL 0432857205

## TRIBUNALE DI LUCCA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 414 e SS. CPC

**DEGLI INNOCENTI KETTY**, nata a Firenze (FI) il 17/05/1977, residente in Pietrasanta (LU), Via Garibaldi n. 51, cf DGLKTY77E57D612O, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Lucca, Via S. Bianchini n. 116 (c/o Studio Legale Avv. Simona Bisà c.f. BSI SMN 67H68 E625 C), ed in Massa, Via Pascoli n. 39, presso lo studio e nelle persone dell'Avv. Daniele Biagini (BGNDNL69E18F023Y) e Avv. Francesco Bertolini (BRTFNC74R04A496Z), che la assistono, rappresentano e difendono, in via congiunta e disgiunta, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

#### PREMETTE

1. che la parte ricorrente è personale docente, in possesso di Laurea Magistrale in Management dello Sport, conseguita in data 28/10/2004, presso l'Università di Firenze, di Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione umana, conseguita in data 14/03/2017, presso l'Università San Raffaele di Roma, quali titoli di studio validi per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, graduatorie per le supplenze – GPS II Fascia, di cui alla O.M. 60/2020, per le seguenti Classi di Concorso: A-15 Discipline sanitarie, A-31 Scienze degli alimenti, A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche;
2. che la parte ricorrente ha titolo di accesso valido anche per la classe di concorso ADSS, docente di sostegno per la scuola secondaria, di cui alle n. 3 annualità di servizio sulla docenza di sostegno prestate;
3. che la parte ricorrente ha prestato servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo determinato, come docente supplente, nei seguenti periodi:  
dal 04/11/2011 al 17/11/2011 presso la scuola Bogardo Buricchi di Prato  
dal 18/11/2011 al 27/11/2011 presso la scuola Bogardo Buricchi di Prato



dal 18/11/2016 al 30/06/2017 presso la scuola Buzzi di Prato  
dal 12/02/2018 al 16/02/2018 presso la scuola Carducci di Viareggio  
dal 17/02/2018 al 23/02/2018 presso la scuola Carducci di Viareggio  
dal 12/03/2018 al 28/03/2018 presso la scuola Marconi di Viareggio  
dal 16/04/2018 al 10/05/2018 presso la scuola Chini Michelangelo di Camaiore  
dal 10/05/2018 al 17/05/2018 presso la scuola Chini Michelangelo di Camaiore  
dal 11/05/2018 al 24/05/2018 presso la scuola Chini Michelangelo di Camaiore  
dal 08/10/2018 al 30/06/2019 presso la scuola Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta  
dal 26/09/2019 al 30/06/2020 presso la scuola Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta

4. che trattasi di servizi valutabili, ai sensi dell'O.M. 60/2020, utili per l'attribuzione di specifico punteggio per le cd GPS, Graduatorie per le supplenze, istituite con decorrenza dall'A.S. 2020/21;
5. che la parte ricorrente è oggi inserita nelle Graduatorie per le supplenze (cd GPS, di cui infra), per la provincia di Lucca, pubblicate con rettifica in data 22/09/2020, nelle seguenti classi di concorso / posizioni:

A048 posizione n. 97 punti n. 33,00

A049 posizione n. 92 punti n. 33,00

A015 posizione n. 137 punti n. 23,00

A031 posizione n. 266 punti n. 23,00

A050 posizione n. 343 punti n. 23,00

ADSS posizione n. 174 punti n. 12,00

6. che trattasi di punteggio non corretto, in quanto inerente ai soli titoli di accesso (accademici e professionali), senza riconoscimento alcuno dei punteggi relativi ai servizi pregressi svolti, di cui ai contratti a termine;
7. che, con la presente azione, la parte ricorrente rivendica il diritto al corretto punteggio, con riconoscimento dei servizi svolti negli A.S. precedenti, collegati e dichiarati con la domanda ed illegittimamente non riconosciuti dall'Amministrazione resistente, per i motivi di cui al proseguo;
8. che la parte ricorrente promuoveva analogo ricorso in via d'urgenza, iscritto al RL 926/2020 del Tribunale di Lucca;
9. che detto procedimento veniva inizialmente accolto con decreto del 05/11/2020, reso inaudita altera parte, per poi essere revocato con rigetto del ricorso per carenza del requisito del *periculum in mora*;
10. che è interesse della parte ricorrente ottenere il riconoscimento del suo diritto, per



sentenza, nella prospettiva delle convocazioni per il prossimo A.S. 2021/2022, e che un maggiore punteggio consentirebbe alla stessa di ottenere un incarico anche sulla materia, con valorizzazione della sua esperienza professionale, e riservandosi la riproposizione dell'istanza in via cautelare ove si verificano nuove ragioni di fatto e di diritto, nelle more del presente procedimento ordinario, ex art. 669-septies cpc;

11. che, di seguito, si ripropongono le ragioni di fatto e di diritto promosse nel procedimento iscritto al RL 926/2020, con le opportune modifiche ed integrazioni;

#### La domanda per le GPS.

12. che la parte ricorrente ha partecipato alla procedura di inserimento nelle “*Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze*” (cd GPS), per la provincia di Lucca, introdotte con O.M. 60/2020 del 10/07/2020, in attuazione della L. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis (come modificato dall'articolo 1-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41);

13. che le GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, sostituiscono le cd “*graduatorie di circolo e di istituto*”, di cui alla precedente vigenza e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze;

14. che, ai sensi del DL 22/2020, convertito con mod. in L. 41/2020, art. 2, co. 4-ter, “*In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ... [...] “in sede di prima applicazione” si è prevista un'unica modalità di presentazione delle domande ed istanze, tramite procedura interamente informatizzata a mezzo il sistema “Istanze on line (POLIS)”*”;

15. che, i termini di presentazione della domanda erano fissati dal 22/07/2020 h. 15.00 al 06/08/2020 h. 23.59, ex D.D. 858/2020 del 21/07/2020;

16. che, in data 23/07/2020, a mezzo il sistema telematico Polis, la parte ricorrente presentava una prima domanda di inserimento nelle GPS, per la Provincia di Lucca, UST Ambito Territoriale di Lucca, indicando, a sistema, i titoli di accesso ed i titoli di servizio posseduti, per le seguenti classi di concorso: A-15, A-31, A-48, A-49, A-50 e ADSS;

17. che, in particolare, la parte ricorrente “*flaggava*” le voci relative ai servizi pregressi,



- in quanto già precaricati a sistema;
18. che tale domanda era acquisita dal sistema telematico, di cui al Prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1001346.23-07-2020;
  19. che la parte ricorrente sin da subito incontrava problematiche sull'utilizzo del sistema Polis: pagine non caricate correttamente, salvataggi irregolari, messaggi di errore dovuti a sovraccarico di utenti;
  20. che, a seguito di lettura del file pdf autogenerato dal sistema, ricevuto via email, la parte ricorrente rilevava incongruenze tra le sue dichiarazioni rese a sistema ed il file pdf detto, non individuandosi le venti istituzioni scolastiche della provincia scelte, valide per l'inserimento nelle costituende graduatorie di istituto, ulteriori alle GPS;
  21. che, quindi, per prudenza, la parte ricorrente rientrava nel sistema Polis, a mezzo delle proprie credenziali, e procedeva alla integrazione della domanda già acquisita, inserendo nuovamente le istituzioni scolastiche precedentemente già dichiarate;
  22. che è bene rilevare che in caso di integrazione della domanda inviata, il sistema Polis visualizzava i moduli di domanda come precaricati nell'ultimo invio;
  23. che, cioè, il sistema Polis non procede ad un annullamento del modulo o istanza già presentata, ma consentiva la sua integrazione, per l'inoltro successivo;
  24. che, dichiarate le venti istituzioni scolastiche consentite dal sistema, la parte ricorrente re-inoltrava la domanda;
  25. che, ancora, il sistema Polis evidenziava criticità nella compilazione, integrazione e reinoltro della domanda, quali difficoltà nel "flaggare" gli istituti scolastici a video, lunghe attese nel caricamento delle pagine web, salvataggi casuali delle impostazioni e dei modelli mostrati a video;
  26. che, a causa delle criticità evidenziate del sistema Polis, la parte ricorrente è stata costretta a numerose integrazioni e reinoltri della domanda, rendendosi necessario collegarsi anche in orari notturni;
  27. che la parte ricorrente ha provveduto a n. 4 integrazioni e reinoltri in data 23/07/2020, n. 1 integrazione e reinoltro in data 24/07/2020, a n. 4 integrazioni e reinoltri in data 25/07/2020, a n. 3 integrazioni e reinoltri in data 27/07/2020, ultimo Prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1128911.27-07-2020;
  28. che solo in data 07/08/2020, alle ore 16.11, oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande, il M.I. comunicava, a mezzo email automatizzata, "a chiusura della procedura per la partecipazione alle graduatorie provinciali e di istituto di cui al O.M. 60 del 10 luglio 2020, si invia, in allegato, il file PDF



*dell'istanza inoltrata, riprodotto in modo automatico dal sistema informativo contenente i dati acquisiti a sistema”;*

La pubblicazione delle graduatorie GPS. L'errato punteggio.

29. che, con decreto Prot. n. 1754/2 dell'1/09/2020, erano pubblicate, sul sito dell'UST di Lucca (www.ustlucca.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Lucca – posto comune del personale docente di ogni ordine e grado;
30. che, con decreto Prot. n. 1802 del 07/09/2020, erano pubblicate, sul sito dell'UST di Lucca (www.ustlucca.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze – per il sostegno;
31. che, con decreto Prot. 1912 del 22/09/2020, l'UST di Lucca, *“CONSIDERATO che a seguito di successive verifiche sono stati riscontrati meri errori materiali nelle graduatorie suddette; RITENUTO di dover avvalersi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alle rettifiche delle suddette graduatorie”*, ripubblicava le GPS posto comune, a seguito di verifiche, aggiornamenti e rettifiche;
32. che, inopinatamente, la parte ricorrente risultava inserita nelle GPS di II fascia, come segue:
  - classe di concorso A015 nella posizione n. 137 con punti n. 23,00
  - classe di concorso A031 nella posizione n. 266 con punti n. 23,00
  - classe di concorso A048 nella posizione n. 97 con punti n. 33,00
  - classe di concorso A049 nella posizione n. 92 con punti n. 33,00
  - classe di concorso A050 nella posizione n. 343 con punti n. 23,00
  - classe di concorso ADSS nella posizione n. 174 con punti n. 12,00;
33. che i punteggi di cui sopra sono errati ed insufficienti, in quanto non conteggiano i punti relativi ai servizi pregressi svolti;
34. che, in data 07/10/2020, a mezzo PEC, la parte ricorrente promuoveva formale istanza di rettifica, all'UST di Lucca, rilevando l'errore di sistema e chiedendo l'attribuzione del giusto punteggio, cui non seguiva alcun riscontro ed alcuna rettifica della sua posizione nelle GPS, né era alla stessa comunicato alcun motivo del mancato riconoscimento dei titoli di servizio, di cui meglio infra;



L'illegittima condotta dell'Amministrazione. Le anomalie del sistema informatico. La violazione della normativa in materia di buon andamento e imparzialità della P.A., e dell'interesse pubblico. Violazione del connesso principio di non discriminazione tra candidati. Il diritto della ricorrente alla integrazione e/o rettifica della domanda.

35. che si contesta l'assenza di qualsivoglia motivazione in ordine al mancato caricamento o salvataggio dei servizi, da parte del sistema informatico e da parte dell'UST di competenza;
36. che non sono stati riconosciuti alla parte ricorrente i titoli di servizio dichiarati, comunque già acquisiti a sistema ed inseriti nello stesso, quali le supplenze svolte, come sopra indicate;
37. che, sul punto, è bene precisare che i dati dei servizi pregressi erano già caricati a sistema, in modo automatico, e collegati alla posizione della parte ricorrente
38. che la parte ricorrente ha proceduto all'attività di "flaggatura" dei servizi precaricati, così come mostrati a video dal sistema automatico Polis;
39. che si contesta un'anomalia e/o falla del sistema informatico / telematico utilizzato per la predisposizione e creazione dei dati per le GPS;
40. che il sistema, in modo "criptico", ha "cancellato" i dati "flaggati" inerenti i servizi prestati, al momento dell'invio dell'ultima integrazione di domanda;
41. che, nella predisposizione della domanda, la parte ricorrente aveva inserito ("flaggato") tutti i servizi valutabili, come si evince dagli estratti di domanda in lavorazione, file pdf autogenerati dal sistema Polis, che si producono;
42. che quanto sopra è prova della dichiarazione dei servizi effettuata a sistema, in sede di compilazione della domanda, da parte della ricorrente;
43. che la cancellazione e/o il non caricamento e/o il non salvataggio a sistema dei servizi, con conseguente mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio rispetto ai titoli di accesso, è ingiusto ed illegittimo, in quanto non fondato su elementi sostanziali, ma solo su elementi "formali" imposti dal Sistema informatico, ed è in violazione della normativa afferente i sistemi informatici della P.A. (C.A.D. codice dell'Amministrazione digitale);
44. che, in termini di sintesi, la piattaforma Polis, anziché salvare a sistema i servizi a tempo determinato resi, già pre-caricati nello stesso e "flaggati" dalla parte ricorrente, ha "rimosso" tali servizi, generando un punteggio errato;
45. che è bene precisare che il mancato riconoscimento dei servizi prestati, ai fini del



punteggio di GPS, come sopra, è imputabile solo al sistema informatico Polis, il quale è stato già oggetto di fondate critiche e richieste di intervento da parte di numerosi altri candidati, che hanno manifestato, sin dall'avvio della procedura, blocchi di sistema, assenza di collegamento per ore, mancati salvataggi di domande, procedure farraginose, complesse e non trasparenti (sul punto, si rinvia infra alla giurisprudenza citata);

46. che anche la parte ricorrente ha riscontrato tali criticità nell'utilizzo della piattaforma Polis;
47. che il sistema Polis, utilizzato dal Miur, è illegittimo e non conforme alla normativa applicabile, anche regolamentare, in quanto caratterizzato da "espropriazione" totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti amministrativi;
48. che, in particolare, ex art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "*Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*" si prevede che: "*1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).*";
49. che il sistema Polis è privo dei requisiti richiesti dalla norma, in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, e lo stesso è fonte di disparità di trattamento e di discriminazione per la ricorrente;
50. che, infatti, la parte ricorrente si è vista riconoscere il solo punteggio relativo ai titoli di accesso, al pari di altro candidato con i medesimi titoli, ma senza alcun servizio a termine pregresso;
51. che, sul punto, si rileva come la condotta dell'Amministrazione (rectius, del sistema informatico), di cui al mancato riconoscimento dei servizi prestati ai fini del punteggio di graduatoria, requisito oggettivo già in possesso della stessa P.A., pone in essere un'irragionevole disuguaglianza e discriminazione per la ricorrente, con pregiudizio del diritto al lavoro per i più meritevoli in base ai titoli posseduti (ord.



- 05/11/2020, Dott.ssa Agostini, RL 750/2020 Tribunale di Massa);
52. che è così realizzata una disparità di trattamento, quale un'irrazionale diversificazione del regime giuridico di situazioni uguali, con palese violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori, ai sensi degli art. 1, 3, 97, Cost.;
  53. che l'esperienza pregressa è requisito valorizzato dallo stesso Ministero, di cui all'O.M. 60/2020, art. 15, nonché dalla allegata tabella di valutazione dei titoli;
  54. che, nel caso de quo, l'inefficienza e/o inefficacia e/o anti-economicità del sistema Polis emerge, *in re ipsa*, dalla circostanza che lo stesso non riconosceva o attribuiva in modo automatico i servizi prestati per lo stesso Ministero dell'istruzione, quali dati già inseriti all'interno del profilo personale;
  55. che, inoltre, il sistema Polis non visualizzava alcun avviso o allarme, in sede di compilazione della domanda, non rilevando alcuna discrasia tra dati già contenuti e/o dichiarati a sistema, come nel caso de quo, e quelli risultanti dalla generazione di un mero file pdf;
  56. che, nell'utilizzo del sistema Polis, la parte ricorrente ha riscontrato una procedura macchinosa, complessa, non trasparente, caratterizzata dalla lettura e compilazione, con tastiera e mouse, di centinaia di moduli e form, suddivisi in più pagine web, non collegate tra loro, senza che lo stesso sistema mostrasse, a video, in tempo reale, un modello "completo" in ogni sua parte;
  57. che il sistema Polis non visualizzava in modo efficace ed intelligibile alcuna finestra o form di corretta acquisizione e caricamento dei dati inseriti e/o acquisiti;
  58. che la parte ricorrente non è stata formata ed informata sulle modalità di utilizzo del sistema Polis e, inoltre, non è stato nemmeno previsto alcun supporto od assistenza né da parte del Ministero, né da parte del personale dell'UST territoriale, né da parte delle Segreterie degli Istituti scolastici dislocati sul territorio;
  59. che una formazione ed informazione sulle modalità di utilizzo del sistema si rendeva necessaria anche in conseguenza della novità dello stesso, reso disponibile dal Ministero "in prima applicazione" per le GPS;
  60. che, sul punto, si richiama quanto già statuito dal Magistrato, dott.ssa Manfredini, in sede cautelare, tra le stesse parti, RL 926/2020, ord. 05/11/2020, che si produce;
  61. che qualsiasi procedura interamente informatizzata dal Ministero deve prevedere e consentire l'esercizio del potere correttivo o sostitutivo, tipico della Pubblica Amministrazione, a garanzia e tutela del pubblico interesse, oltreché del diritto del singolo candidato, come è la parte ricorrente;





62. che, in particolare, i titoli di servizio devono essere riconosciuti e le GPS rettificate, in applicazione del principio del *favor participationis*, con i connessi corollari del soccorso istruttorio;
63. che la stessa O.M. 60/2020, al suo art. 8, co. 6, prevede il diritto alla rettifica della domanda, la quale può essere disposta d'ufficio o su richiesta della parte interessata;
64. che trattasi dell'applicazione dei principi normativi di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), ed art. 10 della L. 241/1990, art. 71, co. 3, del DPR n. 445/2000, per cui la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze parziali o incomplete;
65. che così recita l'art. 6 L. 241/1990: *“1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali [...]”*;
66. che, nel caso de quo, la domanda è risultata affetta da una mera irregolarità, peraltro causata dal sistema informatico;
67. che si rappresenta come il Ministero abbia da sempre previsto una tale facoltà e diritto, di esclusivo pubblico interesse, come, ad esempio, nel DM 374/2017 che si produce, avente ad oggetto la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto, di cui alla precedente vigenza, oggi sostituite dalle GPS;
68. che, in particolare, così all'art. 9 DM 374/2017, rubricato “Esclusioni e regolarizzazioni”, comma 7: *“E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale”*;
69. che i titoli di servizio resi, non riconosciuti dal sistema Polis, in quanto dati già in possesso dell'Amministrazione, sono riscontrabili dall'Amministrazione senza alcuna attività istruttoria complessa o attività di verifica dei titoli posseduti e dichiarati, senza alcun rischio di dichiarazione non veritiera;
70. che né la piattaforma Polis, né l'UST o la scuola di competenza, hanno mai proposto o comunicato alla parte ricorrente il computo del punteggio dei titoli dichiarati, non consentendo alla stessa alcuna verifica e/o intervento per sanare vizi, errori e/o



- omissioni del sistema informatico;
71. che la parte ricorrente è venuta formalmente a conoscenza del suo punteggio solo all'esito della pubblicazione delle graduatorie, avvenuta per la prima volta solo in data 01/09/2020, oltre il termine di scadenza previsto dall'O.M. 60/2020, fissato nella data del 06/08/2020;
  72. che quanto sopra ha impedito alla parte ricorrente qualsivoglia verifica e/o rettifica e/o integrazione nei termini prestabiliti;
  73. che, sul punto, il sistema Polis è in chiara violazione dell'O.M. n. 60/2020, che al suo articolo 8, rubricato valutazione dei titoli, così dispone: *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico."*;
  74. che il sistema Polis è in violazione della buona fede e della correttezza contrattuale; è in violazione della normativa quale la L. 124/1999, art. 4, co. 7; è in contrasto con la normativa in materia di atti e procedimenti amministrativi, quali la L. 241/1990, art. 1, art. 6 e art. 8, ed il Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD); è in violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 97 Cost, quale il diritto al lavoro e il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;
  75. che la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS, a mezzo di una mera procedura interamente informatizzata, asettica e impersonale, in assenza di un responsabile del procedimento, in assenza di un ufficio e/o istituto scolastico con funzionari dedicati alle necessarie attività di supporto per la predisposizione, compilazione e invio delle stesse, è in violazione dei principi e dei criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi, ex L. 241/1990 e Dlgs 82/2005, art. 12 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale);
  76. che, inoltre, avendo il Ministero individuato, per il singolo Istituto, il possibile intervento del Dirigente Scolastico, analogamente tale potere e facoltà dovevano essere estesi anche al Dirigente dell'UST, ex O.M. 60/2020 citata;
  77. che, per essere più chiari, ove il singolo Dirigente di Istituto individua la necessità di correzione, anche il Dirigente dell'UST deve rivalutare il quadro generale dei punteggi su tutte le classi di concorso;
  78. che solo in tal modo si può individuare nel Dirigente dell'UST, il responsabile del procedimento, finalizzato ad evitare errori di sistema e/o di altra natura, in danno al diritto del candidato;
  79. che, sul piano giuridico, si rinvia alla Giurisprudenza amministrativa che ha già



dichiarato illegittimo il sistema “Polis”, tra le tante TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017, che così ha statuito: “4.1. *Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale.* 5. *Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxiconcorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie **integrazione successiva di domanda già inoltrata**, con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27 giugno 2016, n. 1073, che di seguito si sintetizza.* 5.1. **Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità** (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza). Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che “Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...”. 5.2. **È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.** Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 febbraio 2011, n. 1546). 5.3. **Nella configurazione, organizzazione e**



gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.”;

80. che, nella materia de qua, si richiamano recenti orientamenti giurisprudenziali, resi in analoghe fattispecie;
81. Ordinanza del 03/11/2020 del Tribunale di Massa, dott.ssa Agostini, proc.to RL 738/2020: “ Letti gli atti a scioglimento della riserva che precede; rilevato che a seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze non sono stati correttamente attribuiti i punteggi per la maggior parte dei “periodi lavorativi non



di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo”; che il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati (v. OM 60 del 10-07-20, art. 8, comma 4), mentre è compito degli uffici scolastici provinciali “procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (comma 5); che in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6); che tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR, parendo legittima soltanto la non valutabilità della domanda nel caso di presentazione dell’istanza in modalità cartacea o di istanza presentata telematicamente fuori termine o di mancanza dei requisiti generali di ammissione (v. art. 7, comma 7) o di totale omissione delle dichiarazioni previste dall’ordinanza; che non a caso l’art. 8, comma 6 prevede l’esclusione in caso di dichiarazioni mendaci e la rettifica in caso di difformità tra dichiarato e posseduto; che d’altra parte è espressamente previsto come il punteggio sia soltanto proposto dal sistema informatico, proprio in virtù dei poteri di rettifica dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali; che tale rettifica può avvenire su istanza dell’interessato od anche d’ufficio, previo confronto con i dati in possesso del MIUR e previo sollecito dell’integrazione delle dichiarazioni in conformità al generale l’obbligo del c.d. soccorso istruttorio, pur con i limiti evidenziati dalla G.A.; che infatti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, **la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete**; che ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti, non andandosi, con l’esercizio del predetto soccorso, a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma consentendosi viceversa di adeguare la domanda agli elementi di fatto, inoppugnabili, già a conoscenza della p.a.; che peraltro la ricorrente ha inserito tutti i servizi, come



*dimostrato dalla stampa di cui all'art. 8 fasc. ricorrente, ma, poi, per malfunzionamento del sistema o per un errore procedurale, quasi tutti gli stessi non sono stati acquisiti al sistema; che inoltre la ricorrente ha manifestato la propria volontà di volersi avvalere dei servizi mancanti dopo l'approvazione della graduatoria in via PROVVISORIA, con l'inoltro, in data 02-03/09/2020, di richiesta ex Dlgs 33/2013 all'UST di Massa Carrara e al Dirigente della Scuola Polo Malaspina, rilevando l'errore di sistema e chiedendo copia degli atti di attribuzione del punteggio, cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione; che si tratti di graduatoria rettificabile e, quindi, non definitiva, lo si evince dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 8, che prevedono ulteriori verifiche e controlli "ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"; che in data 03/09/2020 la ricorrente ha anche proposto formale reclamo all'UST di Massa Carrara avverso le GPS provinciali, chiedendo l'attribuzione del giusto punteggio; che se è vero che la ricorrente, avendo avuto la disponibilità della domanda protocollata, avrebbe potuto controllarla e presentarla nuovamente, integrandola con i servizi mancanti, prima della scadenza del termine, è anche vero che parte resistente non pare possa venir meno ai propri obblighi di controllo, di soccorso istruttorio e di rettifica; che peraltro il MIUR aveva il tempo per provvedere, a seguito delle istanze della ricorrente, in tempo utile per le convocazioni ai fini della stipula dei contratti di assunzione; che deve anche evidenziarsi come una procedura informatizzata non possa sostituire il controllo e le responsabilità umane; che l'art. 12 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); che pertanto le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza; che la p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti del responsabile del procedimento; che altra questione è quella della sproporzione tra l'imponente numero di domande e l'esiguo*



*personale preposto; che tuttavia le carenze organizzative della p.a. non possono pregiudicare il diritto al lavoro dei più meritevoli in base ai titoli posseduti; ritenuto, quindi, come paia sussistente il requisito del fumus, così come quello del periculum, considerato che il tempo occorrente alla celebrazione del giudizio ordinario potrebbe pregiudicare il diritto costituzionale al lavoro della ricorrente; che pertanto il decreto emesso inaudita altera parte deve essere confermato”;*

82. negli stessi termini Ordinanza del 05/11/2020, dott.ssa Agostini, Tribunale di Massa, proc.to RL 750/2020;
83. Ordinanza del 26/12/2020, del Tribunale della Spezia, dott. Viani, proc.to RL 982/2020, ove il Magistrato ha rilevato: “[...] ritenuto quindi che nei limiti della cognizione sommaria propria della presente sede cautelare, appaia verosimile che vi sia stato un errore informatico che ha impedito la corretta acquisizione della domanda, mentre non vi sono elementi per concludere che questo errore sia imputabile alla ricorrente; osservato che la conclusione non muta per il fatto che, come confermato anche dall’informatrice, la ricorrente non abbia verificato sul sito se la domanda era stata acquisita correttamente, dovendosi ritenere plausibile che il docente interessato possa confidare sulla corretta acquisizione [...] ritenuto quindi che sussiste il fumus boni iuris [...].”

#### La difesa dell’Amministrazione nella fase cautelare RL926/2020.

84. che, come sopra rilevato, la parte ricorrente promuoveva analogo ricorso in via cautelare, rigettato per carenza del requisito del periculum;
85. che, nella sua difesa, il Ministero dell’istruzione eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore dell’A.G.A.;
86. che, in termini di fumus, rilevava una sorta di negligenza in capo alla ricorrente nella compilazione e inoltro della domanda, e che la stessa sarebbe *“incorsa in un errore (seppure inconsapevole) nella compilazione della versione definitiva della domanda”* e non si sarebbe attenuta alle FAQ e/o ai *“Power Point dei video tutorial messi a disposizione del Ministero”*, nonché eccepiva il mancato assolvimento dell’onere probatorio, in capo alla ricorrente, in ordine al malfunzionamento del sistema informatico;
87. che si contestano già in questa sede le superiori eccezioni e rilievi, in quanto infondate in fatto e in diritto;



## La giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di GPS.

88. che è bene rilevare come, in materia di GPS, in numerosi procedimenti pendenti nanti i vari TAR, la difesa erariale eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G.A. in favore del Giudice ordinario;
89. che, in accoglimento di tale eccezione, la giurisprudenza amministrativa che si è espressa ha declinato la propria incompetenza, sul punto TAR – LOMBARDIA, sentenza n. 264/2021, ove si è statuito: *“Ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, del d.l. n. 137 del 2020 e 60 cod. proc. amm., e ciò in quanto, come eccepito con l’ordinanza sopra citata, la presente controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. In proposito si osserva quanto segue. Come anticipato, con il ricorso in esame, vengono impugnati i provvedimenti con i quali sono state approvate le graduatorie provinciali delle supplenze, unitamente alle graduatorie stesse, nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente un punteggio inferiore a quello ritenuto spettante. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Partendo da questa premessa, la stessa giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest’ultima categoria rientrano proprio le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente*





*sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Tar Milano, sez. III, 2403 del 9/12/2020, Tar Milano, sez. III, 2413 del 9/12/2020; Tar Milano, sez. III, 2405 del 9/12/2020; Tar Milano, sez. III, 2408 del 9/12/2020; Tar Milano, sez. III, 2511 del 16/12/2020; Tar Milano, sez. III, 2607 del 28/12/2020; Consiglio di Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016, n.1110; T.A.R. Sicilia Catania, 21 novembre 2014, n. 3057; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 4 giugno 2014, n. 575, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 marzo 2006, n. 719). Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che sulla controversia in esame sussista la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nelle forme e nel termine di cui all'art. 11, comma 2, cod. proc. amm.”;*

90. negli stessi termini TAR – Sicilia sentenza n. 304/2021 pubblicata in data 29/01/2021;

91. che per i motivi sopra esposti, si ritiene che la competenza a decidere appartenga al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;

**La condotta della parte ricorrente. L'onere della prova. L'irrilevanza delle Faq / slides.**

92. che si contesta qualsivoglia condotta di negligenza in capo alla parte ricorrente, nella compilazione / integrazione / inoltro della domanda di partecipazione alle GPS;

93. che la parte ricorrente ha sempre manifestato una volontà chiara al riconoscimento dei servizi, ai fini di graduatoria;

94. che, sul punto, si rinvia alle domande inoltrate dalla stessa;

95. che, come sopra rilevato, il sistema informatico ha acquisito e salvato i dati della ricorrente in modo erroneo e parziale, quale i servizi, dati tra l'altro già in possesso dell'Amministrazione e pre-caricati a sistema;

96. che la parte ricorrente ha provveduto solo con integrazioni e non con richieste di annullamento dell'istanza in modalità informatica;

97. che, sul punto, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 4 aprile 2017, n. 4195, ha statuito che “... *la cancellazione/annullamento informatico di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso e senza che peraltro sia data traccia a Sistema dei relativi passaggi costituisca[e] comportamento antiggiuridico... non p[uò] imputarsi a parte ricorrente l'erronea progettazione del Sistema*”;

98. che, in ogni caso, l'onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore



di lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ed in applicazione del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, con la conseguenza che *“ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa”* (vd. ex pluribus Cass n. 20484 del 25/07/2008; Cass. n. 6008 del 17/04/2012);

99. che, nel caso de quo, l'unico soggetto ad avere la disponibilità di tutte le informazioni sul corretto funzionamento del sistema informatico è l'Amministrazione resistente, sulla quale, appunto, grava il relativo onere;

100. che, in ordine alle Faq e/o slide, si fanno proprie le statuizioni giurisprudenziali del Tar Lazio, sentenza n. 904/2021, secondo cui *“Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione sia viziata da eccesso di potere per difetto istruttorio e per erronea valutazione dei fatti e che pertanto lo stesso debba essere rettificato, in quanto non è imputabile alla ricorrente alcuna responsabilità sulla indicazione in sede di compilazione della domanda di un codice diverso da quello riportato nella richiamata FAQ. Difatti in aderenza ad un orientamento consolidato della Giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un onere di consultazione. “Va subito chiarito che le FAQ (frequent asked questions) non hanno alcun valore normativo e tantomeno integrativo di un bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego (come si è surrettiziamente affermato, talvolta in senso di sostegno alle tesi sostenute da parte degli odierni appellanti, talaltra nel senso di non assumere alcun rilievo utile a considerare legittimo il comportamento assunto nella specie dall'Ufficio regionale scolastico per le Marche), rappresentando una mera risposta ad un quesito circa la interpretazione delle disposizioni recate dal bando e dunque inidonea ad integrare o modificare il contenuto della legge speciale di concorso, né recante alcun valore innovativo rispetto al contenuto del bando e, come tale, giuridicamente inadatta a suscitare alcun legittimo affidamento circa la descritta interpretazione delle regole del bando. Tanto meno il contenuto di una FAQ può “condizionare” lo scrutinio del giudice circa la legittimità o meno del comportamento osservato dall'amministrazione e che viene contestato nella sede contenziosa”* (Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020 n.



6473);

101. che, anche nel nostro caso, le FAQ e/o slide sono prive di qualsivoglia rilievo e non sono idonee a legittimare le carenze del sistema informatico e/o dell'Amministrazione;

#### Il giusto punteggio di graduatoria.

102. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema, i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A-49:  
dal 04/11/2011 al 17/11/2011 per giorni n. 14  
dal 18/11/2011 al 27/11/2011 per giorni n. 10  
per complessivi n. 24 giorni di servizio nell'A.S. 2011/12;

103. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tale servizio doveva essere valutato, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A-49 con un punteggio **pari a n. 2 punti complessivi**, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posto di sostegno;

104. che tale servizio doveva essere valutato, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A-15, A-31, A-48, A-50, con un punteggio **pari a n. 1 punti complessivi per ciascuna classe**, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;

105. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema, i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A-48:  
dal 18/11/2016 al 30/06/2017 per giorni n. 225  
dal 08/10/2018 al 30/06/2019 per giorni n. 266  
dal 26/09/2019 al 30/06/2020 per giorni n. 279  
prestati negli A.S. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020;

106. che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999, trattasi di servizi di insegnamento non di ruolo da considerarsi come anni scolastici interi, in quanto superiori a n. 180 giorni;

107. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tali servizi dovevano essere valutati, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A-48, con un punteggio pari a n. 12 punti per ciascun anno scolastico, e così complessivi **punti n. 36**, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di



sostegno;

108. che tali servizi dovevano essere valutati, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A-15, A31, A-49, A-50, con un punteggio pari a n. 6 punti per ciascun anno scolastico, e così complessivi **punti n. 18 per ciascuna classe**, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;
109. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema, i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A-48:
- |     |            |    |            |     |        |    |    |
|-----|------------|----|------------|-----|--------|----|----|
| dal | 12/02/2018 | al | 16/02/2018 | per | giorni | n. | 5  |
| dal | 17/02/2018 | al | 23/02/2018 | per | giorni | n. | 7  |
| dal | 12/03/2018 | al | 28/03/2018 | per | giorni | n. | 17 |
| dal | 16/04/2018 | al | 17/05/2018 | per | giorni | n. | 32 |
| dal | 11/05/2018 | al | 24/05/2018 | per | giorni | n. | 14 |
- per complessivi n. 75 giorni prestati nell'A.S. 2017/2018;
110. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tali servizi dovevano essere valutati, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A-48, con un punteggio pari a n. 2 punti per ciascun mese (30 gg) o frazione di almeno 16 giorni, e così **complessivi punti n. 4**, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di sostegno;
111. che tali servizi dovevano essere valutati, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A-15, A-31, A-49, A-50, con un punteggio pari a n. 1 punti per ciascun mese (30 gg) o frazione di almeno 16 giorni, e così **complessivi punti n. 2 per ciascuna classe**, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;
112. che, in termini di sintesi, è diritto della parte ricorrente al corretto riconoscimento e alla valutazione dei servizi, come sopra, con rettifica della sua posizione nelle GPS, con attribuzione del seguente ulteriore punteggio: punti n. 22 per la classe di concorso A-49; punti n. 41 per la classe di concorso A-48; punti n. 21 per le classi di concorso A-15, A-31, A-50;
113. che, pertanto, è diritto della parte ricorrente al punteggio complessivo di GPS, come segue:
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <u>Classe di concorso A-49</u> | <u>punti n. 33,00 (già riconosciuti) + punti n. 22 per servizi resi,</u> |
| <u>per complessivi</u>         | <u>punti n. 55,00;</u>   |
| <u>Classe di concorso A-48</u> | <u>punti n. 33,00 (già riconosciuti) + punti n. 41 per servizi resi,</u> |



per complessivi punti n. 74,00;

Classe di concorso A-15 punti n. 23 (già riconosciuti) + punti n. 21 per servizi resi,

per complessivi punti n. 44;

Classe di concorso A-31 punti n. 23 (già riconosciuti) + punti n. 21 per servizi resi,

per complessivi punti n. 44;

Classe di concorso A-50 punti n. 23 (già riconosciuti) + punti n. 21 per servizi resi,

per complessivi punti n. 44;

o quei diversi punteggi, anche maggiori, ritenuti di giustizia;

114. che tali punteggi incidono, di conseguenza, sulle cd graduatorie incrociate, valide per gli incarichi sulla classe di concorso ADSS, sostegno;

115. che inutile è stata la lettera di rivendicazioni con istanza di conciliazione inviata tramite pec in data 07/10/2020, rendendosi necessario procedersi con la presente azione.

Tutto ciò premesso,

### **RICORRE**

al Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. Voglia **accertare e dichiarare**, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del punteggio utile per le graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'art. 4, co. 6-bis e 6-ter, della legge 124/1999 ed O.M. 60/2020, valida per il biennio 2020/21-2021/22, per i titoli di servizio di cui alle attività prestate in qualità di docente a termine, ai sensi del CCNL applicabile e/o Tabella di valutazione titoli allegata all'O.M. 60/2020, in corretta applicazione del Dlgs 297/1994 e L. 124/1999 e/o L. 241/1990 e/o Dlgs 82/2005 e/o altra normativa applicabile;
2. Voglia **accertare e dichiarare** il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie per le supplenze – GPS di II Fascia, ex L. 124/1999, ex O.M. 60/2020, per il profilo di docente, per la Provincia di Lucca, valide per gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022, pubblicata in data 01/09/2020 con decreto Prot. n. 1754-2/2020, ripubblicata in data 22/09/2020 con decreto Prot. n. 1912/2020, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data della domanda di



partecipazione, nella Classe di concorso A-49 con complessivi punti n. 55,00; nella Classe di concorso A-48 con complessivi punti n. 74,00; nella Classe di concorso A-15 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-31 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-50 con complessivi punti n. 44, o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, nella Classe di concorso ADSS come per legge e secondo giustizia;

3. Voglia di conseguenza **condannare** il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, in persona del Dirigente p.t., corrente in Piazza Guidiccioni 1, 55100 Lucca, ad inserire la stessa nelle suddette Graduatorie per le supplenze, per il profilo di docente, per la Provincia di Lucca, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, con il seguente punteggio: nella Classe di concorso A-49 con complessivi punti n. 55,00; nella Classe di concorso A-48 con complessivi punti n. 74,00; nella Classe di concorso A-15 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-31 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-50 con complessivi punti n. 44, o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, nella Classe di concorso ADSS come per legge e secondo giustizia e/o comunque **condannare** il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente.
4. Voglia infine **condannare** il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, cf 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, in persona del Ministro pro tempore e/o Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del suo Dirigente p.t., a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare.

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

1. L. 124/1999 art. 4; DL 22/2020 conv. in L. 41/2020 art. 2
2. OM 60/2020
3. Tabella A/4 valutazione titoli all.ta a OM 60/2020
4. D.D. 858/2020
5. Contratti a termine / attestati di servizio
6. N. 12 Domande inserimento GPS inoltrate (file pdf)



7. Email di sistema del 07/08/2020 con allegato pdf Domanda m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1128911.27-07-2020
8. GPS prima pubblicazione Prot. 1754/2 del 01/09/2020 UST LU
9. GPS seconda pubblicazione Prot. 1912 del 22/09/2020 UST LU
10. GPS sostegno Prot. 1802 del 07/09/2020 UST LU
11. Rivendicazioni ricorrente con istanza di conciliazione UST del 06/10/2020
12. Atti fase cautelare RL 926/2020 Tribunale di Lucca
13. DM 374/2017 Costituzione graduatorie di circolo e di istituto
14. Giurisprudenza citata
15. CCNL Scuola

\* \* \*

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica (file log, codice sorgente, etc.), del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'estratto dei servizi della parte ricorrente, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati e assunti per le supplenze dalle suddette GPS, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Romanelli Carlo, Prisco Andrea, Gentile Immacolata, Di Giola Alessandra, Maturo Elisa, Cipriani Giacomo, Donisi Roberto, Chimenti Maurizio, Banducci Laura, Doveri Martina, Caprili Lucia, il Dirigente p.t. dell'UST provinciale o chi per esso, con riserva di estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Sempre in via istruttoria, ove ritenuto necessario, si chiede disporsi CTU tecnica informatica. Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione, produzione e richiesta, anche istruttoria, a seguito della difesa della PA.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente dal versamento del CU, come da autocertificazione allegata.

*Con osservanza.*

Massa - Lucca, 11/02/2021



Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

\* \* \*

## **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati.**

La presente difesa

#### **ESPONE CHE**

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica della graduatoria finale della procedura di cui all'O.M. n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione, procedendo all'inserimento della ricorrente nella giusta e corretta posizione delle graduatorie GPS della Provincia di Lucca;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS di cui in premessa.

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*
- ancora sul punto, Cass. 15912 del 07/07/2009, *“sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, Dlgs n. 165 del 2001, ex art. 63, co. 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”;*





- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

- nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS della Provincia di Lucca, ex O.M. 60/2020, di cui in premessa – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'istruzione ([www.miur.it](http://www.miur.it)) nonché sul sito dell'UST di Lucca ([www.ustlucca.it](http://www.ustlucca.it)).

*Con osservanza.*

Massa – Lucca, 10/02/2021

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

